

REGOLAMENTO DEL

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI DIDATTICA INNOVATIVA E DI SIMULAZIONE IN MEDICINA E PROFESSIONI SANITARIE – SIMNOVA

(Decreto Rettorale rep. 726/2021 prot. n. 50951 del 19/05/2021)

Articolo 1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le finalità, l'organizzazione e il funzionamento del Centro Interdipartimentale di Didattica Innovativa e di Simulazione in Medicina e Professioni Sanitarie (SIMNOVA).

Articolo 2

Finalità e ambiti di intervento

1. Il SIMNOVA è istituito allo scopo di svolgere attività di alta formazione, ricerca e servizi in ambito sanitario, con particolare attenzione all'uso della simulazione come strumento per innovare i programmi di formazione, migliorare la qualità della cura, ridurre il rischio clinico ed aumentare la sicurezza per i pazienti.

Il Centro agisce in coerenza con il Piano Strategico di Ateneo e con i Piani triennali dei Dipartimenti di Eccellenza, al fine di promuovere l'innovazione della didattica con il potenziamento dell'utilizzo delle metodologie didattiche innovative.

Promuove e realizza attività di alta formazione rivolte ai professionisti sanitari, con particolare riferimento all'utilizzo delle diverse tecniche di simulazione come strumento per innovare e complementare i programmi di formazione, migliorare la qualità delle cure, ridurre il rischio clinico ed aumentare la sicurezza per i pazienti e dei professionisti.



2. Il SIMNOVA assume come elemento qualificante delle proprie attività il concorso e la collaborazione delle diverse discipline rappresentate al suo interno, al fine di meglio utilizzare il comune capitale umano e tecnologico, con riferimento alla formazione universitaria e non universitaria con applicazione di nuove tecnologie didattiche nelle varie professioni sanitarie.
3. Si considerano ambiti di intervento prioritari per il SIMNOVA:
 - a. l'alta formazione e l'aggiornamento dei professionisti futuri e presenti della cura, a livello nazionale ed internazionale, con l'utilizzo di metodologie di didattica innovativa, promuovendo i principi di interdisciplinarietà e intersettorialità dell'offerta formativa, con eguale attenzione a tutte le discipline dell'area medica e delle professioni sanitarie;
 - b. la ricerca teorico-empirica, con particolare attenzione ad approcci interdisciplinari alla didattica innovativa con l'utilizzo della simulazione e di altre metodologie didattiche innovative;
 - c. la sperimentazione di strategie e tecnologie formative innovative centrate sull'apprendimento assistito da simulatori e pazienti standardizzati al fine di migliorare la formazione e l'addestramento delle discipline sanitarie e quindi la sicurezza dei pazienti;
 - d. lo sviluppo di metodologie di valutazione valide ed oggettive per migliorare la qualità dell'apprendimento nelle varie professioni sanitarie;
 - e. il supporto e la collaborazione con enti e organizzazioni nazionali ed internazionali, anche mediante la prestazione di servizi di consulenza;
 - f. Alta formazione per conto terzi.

Articolo 3

Composizione

1. Partecipano al Centro i Dipartimenti dell'Ateneo che ne manifestino l'interesse, previa deliberazione dei rispettivi Consigli di Dipartimento.



2. Possono aderire al Centro enti e centri esterni e studiosi ed esperti delle tematiche di interesse del Centro secondo le modalità previste dall'art. 12.

Articolo 4

Risorse

1. L'attività del Centro è finanziata:
 - a. Dai fondi messi a disposizione annualmente dall'Ateneo.
 - b. da contributi di enti pubblici e privati e, in particolare, dal finanziamento di specifici progetti di formazione e ricerca;
 - c. dai proventi dei servizi resi, comprese le quote d'iscrizione ai corsi erogati,
 - d. dai proventi del conto terzi;
 - e. da donazioni o contribuzioni liberali specificamente destinate al Centro.
2. Le modalità di gestione amministrativa del Centro sono disciplinate dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dalle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5

Sede

Il Centro ha sede presso la Direzione Generale di Ateneo, che ne assume la gestione amministrativa individuando il Responsabile Amministrativo. Il Centro ha come principale sede operativa la struttura ubicata in Via Lanino 1 – 28100 Novara. Il Centro può proporre l'apertura di altre sedi operative.

Articolo 6

Organi

Sono organi del Centro:

- a. Comitato di Indirizzo;
- b. Direttore Scientifico.



Articolo 7

Comitato di Indirizzo

1. Il Comitato di Indirizzo del Centro è organo di indirizzo del Centro e garantisce l'elevata qualificazione delle attività dello stesso.
2. Il Comitato di Indirizzo è così composto:
 - a. dal Presidente della Scuola di Medicina;
 - b. da 2 rappresentanti designati da ciascun Dipartimento di Area Medica aderente al Centro;
 - c. da 1 rappresentante designato da ciascun Dipartimento diverso da quelli di cui al punto precedente aderente al Centro;
 - d. da 1 rappresentante eventualmente designato dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità;
 - e. da un rappresentante di ogni altro ente e/o centro esterno aderente a SIMNOVA ai sensi dell'art. 12.

Il numero dei rappresentanti degli enti e/o dei centri esterni aderenti non può comunque essere superiore al numero dei membri designati dai Dipartimenti dell'Ateneo.
3. I componenti designati dai Dipartimenti sono individuati tra i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento. Ciascun membro è in carica per 4 anni; in caso di sostituzione, il nuovo membro rimane in carica fino al termine del mandato del membro sostituito.
4. Il Comitato di Indirizzo è presieduto dal Presidente della Scuola di Medicina.
5. Partecipano al Comitato anche il Direttore Scientifico con diritto di voto, salvo l'obbligo di astensione per le deliberazioni che lo coinvolgono direttamente, e il Vice-Direttore. Il Responsabile Amministrativo svolge nelle sedute le funzioni di segretario verbalizzante. Il Comitato di Indirizzo si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente della Scuola, il quale invia comunicazione ai componenti, anche telematica, almeno 72 ore prima della seduta. Le riunioni possono svolgersi anche in via telematica.



6. Il Comitato di Indirizzo è convocato altresì su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; in tal caso il Presidente della Scuola fissa la riunione entro 15 giorni dalla richiesta.
7. Il Comitato di Indirizzo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente della Scuola. Perché la riunione sia valida occorre la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; ai fini del numero legale sono computati anche gli assenti giustificati.
8. Il Comitato di Indirizzo può invitare a partecipare, senza diritto di voto, alle proprie sedute studiosi ed esperti delle tematiche di interesse del Centro, affiliati o non affiliati.
9. Il Comitato di Indirizzo:
 - a. approva, su proposta del Direttore scientifico, il piano annuale e pluriennale di sviluppo delle attività del Centro, le richieste di finanziamento e le iniziative ad essi connesse;
 - b. rivolge al Direttore scientifico proposte, osservazioni e rilievi allo scopo di indirizzare l'attività del Centro, sulla quale può chiamarlo a riferire;
 - c. approva la relazione annuale del Direttore scientifico;
 - d. esprime parere al Rettore sulla nomina del Direttore scientifico;
 - e. rivolge al Rettore proposte, osservazioni, rilievi sull'attività del Direttore scientifico, nonché le conseguenti richieste d'intervento;
 - f. approva, a maggioranza assoluta dei componenti, le modifiche al presente Regolamento
 - g. esprime parere sulla nomina del Vice-Direttore
 - h. delibera l'affiliazione al Centro di studiosi che ne facciano richiesta; può invitare a partecipare, senza diritto di voto, alle proprie sedute studiosi ed esperti delle tematiche di interesse del Centro, affiliati o non affiliati.

Articolo 8

Direttore scientifico

1. Il Direttore scientifico coordina l'attività del Centro, di cui è responsabile.



2. E' nominato dal Rettore, sentito il parere del Comitato di Indirizzo, tra persone competenti delle tematiche di interesse del Centro.
3. Il Direttore Scientifico rimane in carica 4 anni e può essere rinnovato per un solo mandato.
4. Il Direttore scientifico:
 - a. partecipa alle sedute del Comitato di Indirizzo con diritto di voto;
 - b. coordina l'attività del Centro e adotta gli atti di gestione, sulla base delle deliberazioni del Comitato di Indirizzo;
 - c. redige, con la collaborazione del Responsabile Amministrativo della gestione del Centro, la proposta di piano delle attività annuale, le richieste di finanziamento e le iniziative ad essi connesse, nonché la relazione consuntiva sulle attività da sottoporre all'approvazione del Comitato di Indirizzo;
 - d. sottopone al Comitato di Indirizzo, una relazione annuale sull'attività svolta del Centro.
5. In casi di necessità e urgenza, il Direttore scientifico può adottare, sotto la propria responsabilità, atti di competenza del Comitato di Indirizzo, portandoli a ratifica nella prima seduta utile dello stesso.
6. Il Direttore Scientifico è coadiuvato nelle sue funzioni da un Vice-Direttore scelto tra persone competenti delle tematiche di interesse del Centro. Il Vice-Direttore è nominato dal Direttore Scientifico, sentito il parere del Comitato di Indirizzo. Supplisce il Direttore Scientifico in caso di assenza o di temporaneo impedimento e decade alla conclusione del mandato del Direttore Scientifico.

Articolo 9

Personale

1. Il Centro può avvalersi di personale tecnico amministrativo per periodi ed oggetti definiti.
2. Gli Utili derivanti da attività di formazione andranno prioritariamente destinati alla copertura dei costi per varie tipologie di contratto per personale necessario per l'attività del Centro stesso.
3. La tipologia dei contratti è subordinata al Regolamento di Ateneo, alle delibere del CDA e normativa legislativa vigente.



Articolo 10

Partecipazione di enti, centri esterni e studiosi

1. Il SIMNOVA persegue il più elevato livello di collaborazione con altri enti e centri universitari o extra-universitari, di formazione e di ricerca, in ambiti affini a quello oggetto delle sue attività. In quest'ottica, il Comitato di Indirizzo può deliberare, su domanda degli interessati, l'adesione di enti e centri esterni, i quali hanno facoltà di esprimere un rappresentante all'interno del Comitato di Indirizzo salvo quanto previsto all'art. 7 comma 2. e.

Al Centro possono altresì essere affiliati studiosi italiani o stranieri, che ne facciano richiesta, che svolgono studi e ricerche sulle tematiche di interesse del Centro.

2. Le afferenze decadono con il Comitato che le ha approvate, eventuali richieste di rinnovo debbono essere espressamente sottoposte al nuovo Comitato.

Articolo 11

Beni inventariabili

1. Il materiale inventariabile concesso in uso al Centro rimane iscritto nel registro di inventario dell'Università del Piemonte Orientale, sotto la responsabilità del Consegretario dei locali presso i quali i beni saranno ubicati.
2. Il materiale inventariabile acquistato dal Centro dopo la sua costituzione sarà iscritto nel registro di inventario dell'Università del Piemonte Orientale, sotto la responsabilità del Consegretario dei locali presso i quali i beni saranno ubicati.
3. Il Centro potrà ricevere in comodato d'uso gratuito dei beni da parte di soggetti terzi nel rispetto delle normative vigenti.
4. Il Centro potrà redigere un proprio elenco riepilogativo annuale dei beni di cui dispone al fine di avere una situazione aggiornata.



5. Nel caso di adesione al Centro di enti e/o Centri esterni all'Università del Piemonte Orientale, la gestione dei beni inventariabili dovrà essere opportunamente regolamentata in accordo tra le parti.

Articolo 12

Recesso e scioglimento

1. Qualora un Dipartimento aderente al Centro dovesse decidere di recedere dallo stesso dovrà darne comunicazione agli Organi del Centro entro i tre mesi precedenti la data del recesso. Il Dipartimento recedente rimane obbligato a concludere gli impegni verso terzi già assunti dal Centro.
2. Lo scioglimento del Centro è deliberato dal Comitato di Indirizzo e comunicato all'Amministrazione centrale per gli adempimenti conseguenti.
3. Lo scioglimento del Centro potrà altresì essere disposto dagli Organi di Governo dell'Ateneo a fronte di un'accertata inattività del Centro stesso ovvero qualora ritengano le attività del Centro non più di interesse per l'Università.

Articolo 13

Destinazione dei beni in seguito a scadenza o a scioglimento anticipato

1. I beni acquistati direttamente dal Centro rimangono iscritti nel registro di inventario dell'Università del Piemonte Orientale, sotto la responsabilità del Consegnatario dei locali presso i quali i beni sono ubicati.
2. I beni concessi in uso al centro da enti esterni all'UPO sono riconsegnati al concedente fatte salve eventuali diverse disposizioni previste nell'accordo stipulato con l'ente stesso.

Articolo 14

Durata del Centro

1. Il presente regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito Internet dell'Ateneo. Il Centro ha la durata di quattro anni dall'entrata in vigore del Regolamento.



2. Alla scadenza gli Organi del Centro potranno proporre il rinnovo, con le stesse modalità previste per l'istituzione.
3. Alla proposta di rinnovo dovrà essere allegata una dettagliata relazione sulle attività svolte dal Centro e sulle prospettive di attività future.

Articolo 15

Disposizioni transitorie

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i Dipartimenti interessati ad aderire al Centro produrranno la relativa delibera del Consiglio di Dipartimento, che indicherà i nominativi dei due membri nel Comitato di Indirizzo di cui all'art. 7 comma 2.
2. Il Rettore nomina il Direttore Scientifico entro 10 giorni dall'insediamento del Comitato di Indirizzo, secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 2.

Articolo 16

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia.